Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2400

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PARRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2021

Disposizioni per l'adeguamento della composizione degli organismi bicamerali alla riduzione del numero dei parlamentari di cui alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Per effetto della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, a decorrere dalla XIX legislatura il numero dei parlamentari eletti subirà una riduzione di oltre un terzo.

Già prima che la riforma completasse il suo *iter* si è posto il tema di un adeguamento nell'articolazione delle Commissioni permanenti, segnatamente attraverso una riduzione del loro numero, sul presupposto che una composizione ridotta potrebbe comprometterne la funzionalità, specialmente al Senato. Si tratta comunque di materia riservata ai Regolamenti e alle competenti Giunte.

Di contro, fino a questo momento non sembra aver trovato particolare spazio nel dibattito seguito alla riforma costituzionale il tema della composizione delle Commissioni e dei Comitati bicamerali, che invece è materia disciplinata dalla legge ordinaria.

Chiunque abbia esperienza di questi organismi sa bene, però, quanto l'organizzazione dei lavori, dovendo tenere contemporaneamente conto dei mutevoli calendari di entrambe le Camere, sia già oggi costellata di numerose difficoltà pratiche. Senza un intervento che renda, dall'avvio della prossima legislatura, il numero dei loro componenti compatibile con i nuovi numeri complessivi si rischia di consegnare Commissioni e Comitati bicamerali, con poche eccezioni, alla sicura paralisi operativa. L'unica alternativa sarebbe un significativo ritardo nella loro costituzione, in attesa dell'approvazione di una legge che li metta in condizione di svolgere le rispettive funzioni, che sono spesso di rilevanza costituzionale: una legge che perciò è quanto mai opportuno approvare in questa legislatura.

Il presente disegno di legge, tralasciando ogni questione di merito, persegue l'esclusiva finalità di aggiornare il numero di componenti degli organismi bicamerali attraverso la modifica puntuale delle norme istitutive di ciascuno di essi. Più che operare una riduzione proporzionale in senso matematico, lo scopo è quello di ottenere consessi in grado di operare efficacemente, anche alla luce delle funzioni svolte e dei limiti della situazione attuale, che in alcuni casi ha ereditato dal passato una sovrabbondanza di membri.

A fini di semplificazione, si propone, a seconda dei casi, una riduzione a venti o dieci membri totali. Avremo perciò venti membri totali, dieci per ciascuna Camera, per gli organismi consultivi o di vigilanza, che attualmente, a seconda dei casi, hanno trenta o quaranta componenti. Gli organismi di controllo, che invece richiedono un'ancora maggiore snellezza operativa, vengono ridotti a dieci membri totali, cinque senatori e cinque deputati.

Tra le Commissioni e i Comitati parlamentari esistenti, il disegno di legge non interviene sul Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, la cui composizione di dieci membri è già coerente con il nuovo assetto, né sulla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, formata da undici membri. Del pari, non si interviene sugli organismi a composizione mista, dal momento che la componente parlamentare è già caratterizzata da numeri limitati.

Infine, il disegno di legge non ha ad oggetto le Commissioni bicamerali di inchiesta poiché, seppur istituite con legge, esse hanno una durata limitata alla legislatura in corso e sarà perciò compito delle leggi istitutive che saranno approvate nella XIX legislatura di tenere conto dei nuovi numeri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. All'articolo 52, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « composta di quindici deputati e quindici senatori » sono sostituite dalle seguenti: « composta da dieci senatori e da dieci deputati ».

2. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

Art. 2.

(Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: « quaranta membri » sono sostituite dalle seguenti: « venti membri ».

Art. 3.

(Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale)

1. All'articolo 56, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole: « composta da nove senatori e da nove deputati » sono sostituite dalle seguenti: « composta da cinque senatori e da cinque deputati ».

Art. 4.

(Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: « composto da dieci senatori e da dieci deputati » sono sostituite dalle seguenti: « composto da cinque senatori e da cinque deputati ».

Art. 5.

(Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, le parole: « composta da venti senatori e da venti deputati » sono sostituite dalle seguenti: « composta da dieci senatori e da dieci deputati ».

Art. 6.

(Commissione parlamentare per la semplificazione)

1. All'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: « composta da venti senatori e venti deputati » sono sostituite dalle seguenti: « , composta da dieci senatori e da dieci deputati ».

Art. 7.

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: « composta da quindici senatori e da quindici deputati » sono sostituite dalle seguenti: « composta da dieci senatori e da dieci deputati ».

Art. 8.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge di applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, ai fini della costituzione degli organismi bicamerali cui esse si riferiscono.

€ 1,00